



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

P.R.C.

PIANO CASA

Approvato con D.C.C. n. 33 del 28/10/2009, modificato con D.C.C. 45 del 30/11/2009

Norme Tecniche Operative



Il Sindaco

Francesco Pietrobbon

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale:

Nicola D'Alessi

Gruppo di Lavoro:

dott. Luca Gasparini – coordinatore e capogruppo

arch. Luca Lorenzon – progettista

arch. Barbara Bragagnolo – progettista

arch. Jego Bortoletto - collaboratore

Novembre 2009

**NORME TECNICHE OPERATIVE DEL "PIANO CASA" DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 5,
DELLA L.R. 8 LUGLIO 2009, N. 14**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti norme tecniche sono redatte in attuazione a quanto stabilisce l'art. 9, comma 5, della LR 14/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche".

2. Sono esclusi dal campo di applicazione degli art. 2, 3 e 4 della LR 14/2009 gli edifici:

- a. ubicati all'interno del perimetro dei centri storici, come individuati nelle tav. 3A e 4 del Piano degli Interventi;
- b. vincolati ai sensi della parte seconda del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;
- c. ubicati all'esterno al perimetro dei centri storici sui quali il Piano degli Interventi ha individuato un grado di protezione, comprese le eventuali pertinenze;
- d. soggetti a vincolo preordinato all'esproprio;
- e. individuati nella tav. 4 "Carta della trasformabilità" del PAT come elementi di degrado di cui all'art. 60 delle norme tecniche e quelli individuati negli elaborati del Piano degli interventi come edifici in conflitto;
- f. situati all'interno dei corridoi ecologici individuati dal Piano degli Interventi;
- g. produttivi ubicati in zona impropria, per i quali si rinvia alla vigente disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
- h. ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie", o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo;
- i. anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione;
- j. aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali;

- k. ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;
 - l. speciali al servizio dell'agricoltura di cui art. 71 NTO del PI (fungaie, serre, silos, impianti di depurazione, ecc.), per i quali si applica quanto previsto dalla L.R. n. 11/2004 per le aree rurali ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale.
3. Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della LR 14/2009 gli ambiti territoriali oggetto di specifici accordi, es. art. 6 LR 11/2004, PIRUEA, al fine di evitare che l'equilibrio raggiunto sul piano della sostenibilità complessiva dell'iniziativa possa essere pregiudicato.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme tecniche gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della LR 14/2009 che riguardano la prima casa di abitazione.
5. Le presenti norme, secondo quanto indicato dal comma 1 dell'art. 2 della LR 14/2009, sono in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali.

Art. 2 – Definizioni

Edificio esistente: organismo edilizio definito dalle strutture portanti e dalla copertura, purchè sia stato eseguito almeno il rustico e completata la copertura. Di conseguenza sono esclusi dal campo di applicazione della LR 14/2009 i ruderi e gli edifici già da tempo demoliti. Ai fini dell'applicazione della LR 14/2009 sono considerati edifici esistenti inoltre i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009.

Edificio pertinenziale: fabbricati che abbiano la funzione di accrescere il valore e l'utilità dell'immobile principale, non suscettibili di produrre un proprio reddito e di dimensione modesta rispetto all'immobile principale al cui servizio sono destinati.

Prima casa di abitazione: si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla per ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14.

Interventi di ristrutturazione edilizia: interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l'utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l'integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume e all'interno della sagoma del fabbricato precedente.

Interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento: interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all'ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie

Art. 3 – Edifici composti da una unità immobiliare

1. Gli edifici residenziali, che non si trovano nei casi previsti dall'art. 1, possono essere ampliati nei limiti del 20% del volume.
2. Gli edifici produttivi, che non si trovano nei casi previsti dall'art. 1, possono essere ampliati nei limiti del 20% della superficie coperta esistente. La parte in ampliamento non deve superare l'altezza dell'edificio esistente.
3. Gli edifici adibiti ad attività terziaria (negozi, uffici, artigianato di servizio), che non si trovano nei casi previsti dall'art. 1, possono essere ampliati nei limiti del 20% della superficie utile di pavimento. La parte in ampliamento non deve superare l'altezza dell'edificio esistente e, qualora sia realizzato su più piani, nel computo dell'ampliamento deve essere conteggiata la superficie utile di ciascun piano. L'ampliamento deve essere eseguito nel rispetto di quanto indicato dall'art. 1, primo comma, lett. j.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai manufatti accessori ricadenti all'interno dell'area di pertinenza.
5. E' consentita la sopraelevazione dell'edificio fino all'altezza massima di ml 3,00.
6. Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del procedimento.
7. La percentuale di cui al presente articolo è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorché già installati.

Art. 4 - Edifici composti da più unità immobiliari ed edifici a schiera

1. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici. Il limite complessivo deve essere contenuto nel 20% del volume esistente.
2. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità sulle case appartenenti alla schiera.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente e con lo scopo di preservare l'armonia architettonica e formale, prima della presentazione del progetto di ampliamento deve essere presentato un "piano guida", sottoscritto da tutti gli aventi titolo delle unità appartenenti all'edificio, che potrà essere sottoposto al parere della Commissione Edilizia.
4. Il piano guida, nel rispetto dell'armonia architettonica e formale, può escludere interventi su una o più unità immobiliari. Nei limiti di validità previsti dall'art. 9, comma 7, della LR 14/2009, gli aventi titolo delle unità che non sono state oggetto di intervento edilizio possono applicare quanto previsto dal presente articolo solamente a seguito di un "piano guida" con le modalità di cui al comma precedente, comprendente i contenuti del precedente piano.
5. La percentuale di cui al presente articolo è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorché già installati, per ciascuna unità immobiliare.

Art. 5 – Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. La sostituzione ed il rinnovo del patrimonio edilizio esistente è consentito mediante l'integrale demolizione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e la loro contestuale ricostruzione con aumenti fino al 40% del volume esistente per gli edifici residenziali o della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso. Qualora l'intervento richiesto preveda la demolizione parziale dell'edificio esistente non si applica il presente articolo.
2. I soggetti interessati a tali interventi dovranno essere in possesso dei titoli abilitativi relativi ai fabbricati, disciplinati dal titolo II del Testo Unico dell'edilizia (DPR 380/01), ancorché rilasciati ai sensi del Capo IV della L. 28.02.1985, n. 47 e s.m.i., dell'art. 39 della L. 23.12.1994, n. 724, dell'art. 32 del D.L. 30.09.2003, n. 269 e agli edifici legittimamente costruiti anteriormente al 1967, pur in assenza di titolo abilitativo, laddove il medesimo non fosse espressamente richiesto dagli strumenti urbanistici locali.

3. Affinché l'intervento sia ammissibile è richiesta la presenza contestuale dei seguenti requisiti:
 - a. edificio realizzato anteriormente al 1989;
 - b. finalità dell'intervento (perseguimento degli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza);
 - c. edifici situati in zona territoriale propria;
 - d. utilizzazione di tecniche costruttive previste dalla LR 4/2007, cioè tecniche di "edilizia sostenibile".
4. La determinazione della percentuale di ampliamento deve essere calcolata sulla base dei criteri fissati dalla DGR 2499 del 4/08/2009 che integra le linee guida già emanate ai sensi della LR 4/2007 e contenute nella DGR 2063 del 7/07/2009.
5. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, dell'art. 8 della L. 09.08.2005, n. 192, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. Sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 15 della L. 192/2005.
6. Fatte salve le variazioni conseguenti all'ampliamento, deve mantenere un rapporto con la sua localizzazione originaria, con esclusione quindi della possibilità di ricomporre il volume in altra posizione, quantunque nella stessa area di proprietà.
7. La presentazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) è sempre consentita, mentre è obbligatoria nel caso di ampliamenti che superino i seguenti limiti dimensionali:
 - a. mc 2.000 nel caso di destinazione residenziale;
 - b. mq 1.000 di Superficie Coperta nel caso di destinazione produttiva;
 - c. mq 500 di Superficie Utile nel caso di destinazione terziaria.
8. Con la presentazione del piano attuativo può essere prevista una ricomposizione volumetrica che potrà comportare una modifica dell'area di sedime e delle forme architettoniche.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all'entrata in vigore della LR 14/2009, non sia già avvenuta la ricostruzione.

Art. 6 – Norme comuni agli interventi

1. L'ampliamento di cui agli art. 3, 4 e 5 deve essere realizzato in appoggio o in sopraelevazione rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio già esistente in prossimità dell'edificio principale ed avere, rispetto ad esso, carattere pertinenziale; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.
2. Gli interventi previsti dalle presenti norme non devono modificare la destinazione d'uso degli edifici, tranne nel caso di cui al comma 1, in relazione all'ampliamento realizzato mediante l'utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente. In ogni caso gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione d'uso dell'edificio da ampliare, devono essere eseguiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie definite dalla parte terza del Regolamento Edilizio e nel rispetto della normativa sismica vigenti.
3. Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi applicati dalle presenti norme sono contenute nell'art. 6 delle Norme Tecniche Operative (NTO) del Piano degli Interventi.
4. Tutti gli interventi previsti dalle presenti norme devono rispettare quanto indicato dal titolo III "norme generali sulle distanze" delle NTO del Piano degli Interventi e rispettare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche previste dal Prontuario della Qualità Architettonica e della Mitigazione Ambientale del Piano degli Interventi.
5. Tutti i progetti pervenuti aventi le caratteristiche di cui agli art. 3 e 4 devono prevedere la verifica delle norme di tutela idraulica di cui all'art. 82 delle Norme Tecniche Operative del PI per la sola parte in ampliamento.
6. Tutti i progetti pervenuti aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 devono prevedere la verifica delle norme di tutela idraulica di cui all'art. 82 delle Norme Tecniche Operative del PI per l'intero ambito di intervento.

Art. 7 – Opere di urbanizzazione

1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 che non aumentano il numero delle unità immobiliari residenziali, non sono soggetti all'adeguamento degli standard urbanistici.
2. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5, diversi da quelli di cui al comma 1, sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti con le seguenti modalità:

- a. All'interno delle zone di completamento soggette ad intervento diretto, individuate nelle tavole del PI, le quantità minime di standard sono definite dall'art. 23 delle norme tecniche operative del PI.
 - b. All'interno delle zone soggette a Piano Urbanistico Attuativo (PUA), individuate nelle tavole del PI, le quantità minime di standard sono definite dall'art. 24 delle norme tecniche operative del PI.
 - c. All'interno dei PUA vigenti, per i quali è stato eseguito il collaudo delle opere di urbanizzazione e la cessione o vincolo d'uso pubblico delle aree adibite a standard, le quantità minime di standard sono definite dall'art. 23 delle norme tecniche operative del PI.
3. Le modalità per il conseguimento delle dotazioni degli spazi pubblici sono definite dall'art. 25 delle NTO del PI.

Art. 8 - Interventi in zona agricola

1. Le disposizioni di cui alle presenti norme sono applicabili in zona agricola nel rispetto di quanto previsto per le tipologie edilizie dall'art. 64 delle Norme Tecniche Operative del PI, ad esclusione delle sottozone di tipo Ec (ex cave a fondo asciutto e umido).
2. Non è consentita la realizzazione di un nuovo corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale in luogo dell'ampliamento dell'edificio principale nelle sottozone agricole di tipo Ea di interesse ambientale e paesaggistico.
3. Sono esclusi dall'applicazione della LR 14/2009 gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo.
4. Le pensiline e le tettoie per impianti solari e fotovoltaici aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 5 della LR 14/2009 possono essere realizzate in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni.
5. Per quanto riguarda gli edifici di cui all'art. 71 delle NTO del PI, "Edifici speciali al servizio dell'agricoltura" (fungaie, serre, silos, impianti di depurazione, ecc.), si applica quanto previsto dalla L.R. n. 11/2004 per le aree rurali e pertanto ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale, sono esclusi dall'applicazione del piano casa e sono fatti

salvi gli indici vigenti e le norme previste all'interno dell'art. 71 delle Norme Tecniche Operative del PI.

6. Gli interventi interessanti le strutture agricole produttive sono consentiti previa presentazione di vincolo di destinazione, come previsto dall'art. 45, comma 4, della LR 11/2004.

Art. 9 - Titoli abilitativi

1. Ai sensi dell'art. 6 della LR 14/2009 gli interventi di cui alle presenti norme sono sottoposti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) ai sensi dell'art. 22, comma 4 del DPR 06.06.2001, n. 380.

2. La DIA deve essere corredata della seguente documentazione:

- a. attestazione del titolo di legittimazione;
- b. asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive la DIA, con la quale attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti e a quelli eventualmente adottati, come integrati dalle norme di cui alla LR 14/2009, nonché la sussistenza di tutte le condizioni cui la LR 14/2009 subordina la realizzazione dell'intervento, la conformità del progetto alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie;
- c. elaborati progettuali richiesti dall'art. 12 del vigente Regolamento Edilizio;
- d. parere dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del DPR n. 380/2001 e successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile vincolato;
- e. documenti previsti dalla parte seconda del DPR n. 380/2001 qualora ne ricorrano i presupposti;
- f. dettagliata relazione tecnico-descrittiva dell'intervento comprendente tutti gli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione della LR 14/2009;
- g. esaustiva documentazione fotografica dell'immobile oggetto di intervento.
- h. Autocertificazione dell'avente titolo attestante il possesso dei requisiti di accesso ai benefici della "prima casa di abitazione", qualora ne ricorrano le condizioni;

3. L'esecuzione dei lavori è in ogni caso subordinata agli adempimenti previsti dall'articolo 90, comma 9, lettera c) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. E' facoltativo allegare alla DIA la documentazione prevista dalle procedure operative sulle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e della DGR n. 2424/2008. Qualora non sia prodotta alcuna documentazione, le terre e rocce da scavo sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
5. In alternativa alla DIA è consentita la presentazione di apposita richiesta di Permesso di Costruire, corredata della documentazione di cui al comma 2 con esclusione della lett. b, sostituita da un'autocertificazione del progettista attestante quanto contenuto nella lett. b del comma 2.
6. In caso di interventi edilizi in cui vi sia contestuale richiesta di un procedimento ordinario ai sensi del DPR 380/01 e di un procedimento straordinario ai sensi degli art. 2, 3, 4 della LR 14/09, il titolo abilitativo richiesto è il permesso di costruire. In tale istanza devono sempre essere chiaramente individuate in modo separato le componenti afferenti a ciascuno dei due diversi interventi.
7. Il piano guida previsto negli interventi di cui all'art. 4 ha valenza di studio di fattibilità e non comporta il rilascio di un titolo abilitativo.
8. La procedura per l'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo di cui all'art. 5 comma 7 è quella prevista dall'art. 20 della LR 23.04.2001, n. 11 e smi e deve contenere tutti gli elaborati previsti dall'art. 12 del vigente Regolamento Edilizio.

Art. 10 - Contributo di costruzione

1. Per gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5, il contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo.
2. Per gli interventi diversi dalla prima casa di abitazione il contributo di costruzione si applica nella misura intera.
3. Qualora gli interventi previsti prevedano la realizzazione di più unità abitative non riconducibili alla prima casa di abitazione, si applica quanto previsto al comma 2.

Art. 11 - Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici

1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della LR 14/2009 (11.07.2009), finalizzate

all'installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.

2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola.
3. Sono considerabili pensiline o tettoie agli effetti di cui alla presente articolo, le strutture sporgenti da edifici destinati ad abitazione, con esclusione delle loro pertinenze, destinate ad ospitare o sorreggere un impianto solare e/o fotovoltaico, siano esse a sbalzo o in appoggio, comunque mantenute aperte verso l'esterno.
4. Pensiline e tettoie non possono avere altezza media, calcolata all'intradosso della copertura, maggiore di 3,5 ml dal piano campagna ovvero 2,5 ml dal piano pavimento sul quale vengono realizzate.
5. L'impianto solare termico o fotovoltaico deve essere integrato o parzialmente integrato ai sensi degli allegati 2 e 3 del DM 19.02.07.
6. Eventuali serbatoi di impianti solari termici, se non integrati sulla copertura della pensilina o tettoia, non possono trovare posto sulla struttura e devono essere diversamente ricoverati.
7. La superficie di pensilina o tettoia non computabile ai fini del conteggio volumetrico corrisponde a quella impegnata dall'impianto.
8. La superficie massima non computabile volumetricamente ai sensi della normativa in argomento non può essere maggiore di 10 mq per ogni kW e/o kWp di potenza dell'impianto, con un massimo di 60 mq. La potenza massima di cui al comma 1 è riferita ad ogni singola unità abitativa.
9. La distanza minima dai confini per le strutture di cui al presente articolo, è pari a ml 5,00 misurati dallo sporto, salvo atto di assenso registrato e trascritto da parte delle ditte confinanti. Le tettoie prive di elementi verticali di sostegno non concorrono alla determinazione della distanza dal confine fino alla larghezza di ml 1,20.
10. Gli impianti installati a suolo aventi le caratteristiche del presente articolo devono rispettare la distanza minima dai confini pari a ml 2,00.

Art. 12 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente normativa si fa riferimento alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi ed alla LR 14/2009 e smi.

INDICE

Art. 1 -	Ambito di applicazione	1
Art. 2 -	Definizioni	2
Art. 3 -	Edifici composti da una unità immobiliare	3
Art. 4 -	Edifici composti da più unità immobiliari ed edifici a schiera	4
Art. 5 -	Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente	4
Art. 6 -	Norme comuni agli interventi	6
Art. 7 -	Opere di urbanizzazione	6
Art. 8 -	Interventi in zona agricola	7
Art. 9 -	Titoli abilitativi	8
Art. 10 -	Contributo di costruzione	9
Art. 11 -	Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici	9
Art. 12 -	Norme finali	10